

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi del valore nominale di euro 2.500,00 ciascuno, emessi in data 23.12.2000, insoddisfatta della preliminare interlocuzione con l'intermediario, che ha eccepito la prescrizione, chiede che le venga riconosciuto il diritto al rimborso dei buoni o il risarcimento del danno. L'intermediario, costituitosi ritualmente, in via preliminare eccepisce la irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* (in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del buono, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale) e per incompetenza *ratione materiae* (in quanto i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'Emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario).

Nel merito, fa presente che i buoni di cui trattasi risultano appartenere alla serie a termine "CE", collocata nel periodo compreso fra il 16.07.2000 ed il 27.12.2000. L'art. 4 del Decreto istitutivo dispone che i buoni *"hanno la durata di sette o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari al 40 per cento o al 65 per cento del capitale sottoscritto"*. Evidenzia che l'emissione di questa specifica tipologia di titoli veniva effettuata per serie con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante affissione in tutti gli uffici postali aperti al pubblico e con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore.

In merito alla mancata ricezione di corrette informazioni sui titoli oggetto della controversia, sottolinea

che la data di emissione risulta visibile, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione degli stessi. Continua affermando che all'epoca della sottoscrizione, veniva esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai Fogli Informativi la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni.

Eccepisce, quindi, la prescrizione del diritto al rimborso in quanto i buoni oggetto di causa sono stati sottoscritti in data 23.12.2000 ed avevano la durata massima di 10 anni. Essi sono di conseguenza scaduti il 23.12.2010 mentre la prescrizione è maturata il 23.12.2020, prima della richiesta di rimborso degli stessi da parte del ricorrente.

L'intermediario chiede in definitiva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia concerne l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla riscossione di due buoni fruttiferi postali della serie CE emessi nel 2000, rispetto ai quali l'intermediario ha eccepito la intervenuta prescrizione.

2. – Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF, sollevate dall'intermediario, sono infondate.

In ordine alla eccezione di incompetenza per materia, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5673 del 8 novembre 2013) ha affermato che: *“L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta”. E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di Decisione N. 5676 del 8 novembre 2013 Pag. 15/20 deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.*

Priva di fondamento è anche, rispetto alla domanda di rimborso, l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, *“non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi,*

nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli decisione n. 50 del 2013; Collegio di Milano decisione n. 478 del 2014)" (Collegio di Napoli, decisione n. 22680 del 04 novembre 2021).

3. – Nel merito, dall'esame dei titoli emerge che essi sono stati emessi il 23.12.2000 ed hanno il valore nominale di euro 2.500,00 ciascuno; sia sul fronte che sul retro è riportata la dicitura "a termine" e sul retro è presente anche un timbro recante la data di emissione e una stampigliatura che fa rinvio, quanto agli interessi corrisposti, al *"decreto di emissione della serie vigente alla data della sottoscrizione"*.

In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura a termine, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono. Tenuto conto della data di emissione, i buoni appartengono alla serie "a termine" "CE", come emerge dallo "storico" dei tassi sui BFP a termine. La serie "CE" è stata istituita dal D.M. Tesoro 30 giugno 2000 che prevede all'art. 4: *"I buoni della nuova serie speciale "CE" hanno la durata di sette o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 40 per cento o al 65 per cento del capitale sottoscritto"*.

4. – L'art. 8 del DM 19.12.2000 ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale ed ha ancorato il termine di decorrenza alla data di scadenza del titolo, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione è tornato ad esprimersi il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6196 del 24.05.2024 che, superando l'orientamento espresso con la precedente decisione n. 8056/2019 e in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, lo ha riferito alla data di scadenza puntuale dei titoli, affermando il seguente principio di diritto: *"Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo"*.

Alla luce di quanto sopra, avendo i BFP in questione la durata massima di 10 anni ed essendo stati sottoscritti il 23.12.2000, risultano scaduti il 23.12.2010, mentre il diritto al rimborso si è prescritto il 23.12.2020.

Nel caso di specie il termine di prescrizione è maturato nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, legato al Covid-19. A tal proposito si evidenzia che il d.l. 19.05.2020, n. 34 all'art. 34, comma 3, convertito in Legge 77/20, dispone che il buono, in tale ipotesi, risulta esigibile entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020. Con l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 52/2021, convertito in Legge n. 87/2021, è stata disposta la proroga dei termini previsti nella citata normativa fino al 31.07.2021. I Collegi ABF, sul punto, hanno infatti chiarito che il termine ultimo di esigibilità previsto dalla norma è il 30.09.2021 e non decorre, invece, dalla data di cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022). I buoni oggetto di causa risultavano esigibili fino al 30.09.2021.

La prima richiesta di rimborso del titolo versata in atti, identificabile con il reclamo, reca la data del 10.06.2025 e, dunque, risulta presentata dopo il decorso dei termini di prescrizione e di esigibilità come sopra ricostruiti.

È fondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Intermediario e la domanda di rimborso non può trovare accoglimento.

5. – In merito alla domanda risarcitoria fondata sulla dedotta violazione degli obblighi informativi, si rileva che l'obbligo di consegna del foglio informativo è stato introdotto solo a partire dal DM 19.12.2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.12.2000 e pertanto successivamente alla

sottoscrizione del buono oggetto di contestazione (23.12.2000).

Inoltre, come chiarito con pronuncia n. 4656/22 dal Collegio di Coordinamento, inammissibile è la domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo contestualmente all'acquisto dei buoni, quando questo sia avvenuto anteriormente al limite di competenza temporale dell'Arbitro: *“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”*.

Nel caso in esame, l'acquisto dei buoni oggetto di ricorso è avvenuto nel 2000, dunque anteriormente al limite di cognizione temporale dell'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE